

**REGOLAMENTO (CE) N. 1992/2001 DELLA COMMISSIONE
dell'11 ottobre 2001**

che determina, per la campagna 2001, la perdita stimata di reddito, l'importo stimato del premio per pecora e per capra e l'ammontare del secondo acconto del premio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2467/98 del Consiglio, del 3 novembre 1998, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1669/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 6,

visto il regolamento (CE) n. 1454/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli ⁽³⁾, in particolare l'articolo 6,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 5, paragrafi 1 e 5, del regolamento (CE) n. 2467/98, è concesso un premio per compensare l'eventuale perdita di reddito dei produttori di carni ovine e, in certe zone, dei produttori di carni caprine. Tali zone sono definite all'allegato I del regolamento (CE) n. 2467/98 e all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2738/1999 della Commissione, del 21 dicembre 1999, che determina le zone di montagna nelle quali è concesso il premio ai produttori di carni caprine ⁽⁴⁾.

(2) A norma dell'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 2476/98 e al fine di consentire il versamento di un acconto ai produttori di carni ovine e caprine, è opportuno stimare la perdita di reddito prevedibile tenendo conto dell'andamento prevedibile dei prezzi di mercato.

(3) A norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2467/98, l'importo del premio per pecora concesso ai produttori di agnelli pesanti si ottiene applicando alla perdita di reddito di cui al paragrafo 1, secondo comma, del medesimo articolo un coefficiente che esprime la produzione media annua di carne d'agnello pesante per pecora che produce tali agnelli, espressa in 100 kg peso carcassa. In assenza di statistiche comunitarie complete non è ancora stato possibile fissare il coefficiente per il 2001. In attesa della sua fissazione, è opportuno utilizzare un coefficiente provvisorio. All'articolo 5, paragrafi 3 e 5, del suddetto regolamento sono altresì fissati l'importo del premio per pecora per i produttori di agnelli leggeri e quello per femmina della specie caprina rispettivamente all'80 % del

premio per pecora di cui beneficiano i produttori di agnelli pesanti.

(4) In applicazione dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 2467/98, l'importo del premio deve essere ridotto dell'incidenza, sul prezzo di base, del coefficiente di cui al paragrafo 2 dello stesso articolo. Tale coefficiente è fissato al 7 % dall'articolo 13, paragrafo 4, dello stesso regolamento.

(5) A norma dell'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 2467/98, l'acconto semestrale è fissato al 30 % del premio previsto. A norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2700/93 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1458/2001 ⁽⁶⁾, l'acconto è versato esclusivamente se l'importo è di almeno 1 EUR.

(6) Il regolamento (CE) n. 1454/2001 prevede l'applicazione di misure specifiche relative alla produzione agricola nelle isole Canarie. Tali misure comprendono la concessione di un premio integrativo a favore dei produttori di agnelli leggeri e di capre alle stesse condizioni fissate per la concessione del premio di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2467/98. Tali condizioni autorizzano la Spagna a versare un acconto sul suddetto premio integrativo.

(7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione «ovini-caprini»,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La differenza tra il prezzo di base, ridotto dell'incidenza del coefficiente di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2467/98 e il prezzo di mercato prevedibile per la campagna 2001 è stimata a 68,785 EUR/100 kg.

Articolo 2

L'importo stimato dei premi da versare per la campagna 2001 è pari a:

- 10,779 EUR per pecora per i produttori di agnelli pesanti,
- 8,623 EUR per pecora per i produttori di agnelli leggeri,
- 8,623 EUR per capra nelle zone definite nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2467/98 e all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2738/1999.

⁽¹⁾ GU L 312 del 20.11.1998, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 8.

⁽³⁾ GU L 198 del 21.7.2001, pag. 45.

⁽⁴⁾ GU L 328 del 22.12.1999, pag. 59.

⁽⁵⁾ GU L 245 dell'1.10.1993, pag. 99.

⁽⁶⁾ GU L 194 del 18.7.2001, pag. 4.